

Il Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati

dott.ssa Antonella Palumbi - Presidente

dott.ssa Carmen Giraldi - Giudice Relatore

dott. Sonia Porreca - Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado iscritta al n. 6515 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2019

promossa da

YY (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato ...

- *parte attrice* -

contro

XX (c.f. omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato ...

- *parte convenuta* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna

oggetto: "Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio"

CONCLUSIONI

delle parti costituite: come in verbale di udienza in data 27 aprile 2022.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 09/04/2019 YY chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con XX in (omissis), (Ascoli Piceno), il (omissis)/(omissis)/2006, unione dalla quale, in data (omissis)/(omissis)/2004, nasceva la figlia J.

Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2012, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza n. 2620/2015 emesso dal Tribunale di Bologna in data 04/09/2015.

Il ricorrente chiedeva che la propria contribuzione integrale alle spese ed utenze della casa familiare disposta dalla sentenza di separazione fosse ridotta al 50%.

Inoltre chiedeva che il proprio contributo per le spese straordinarie per la figlia fosse ridotto dall'80% al 50%.

Infine chiedeva che alla moglie non fosse riconosciuto l'assegno divorzile.

Si costituiva in giudizio XX, la quale aderiva alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordava sull'affido condiviso, sulla collocazione della minore e sulla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne. Chiedeva, tuttavia, che fossero mantenute le condizioni della separazione con riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro 2.500,00 mensili.

Con ordinanza del 11/06/2020, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.

All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 18/06/2020 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il Pubblico Ministero, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1172/2020 resa in data 30/06/2020.

La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.

La fase istruttoria si svolgeva mediante prove testimoniali.

All'udienza del 27/04/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.

§

Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. .../2020 pronunciata da questo Tribunale in data 30/06/2020, il vincolo matrimoniale che legava i sig.ri YY e XX è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.

Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.

La figlia minore è divenuta maggiorenne in corso di causa. Pertanto non occorre disciplinare affido e visite paterne.

Sull'assegnazione della casa familiare in cui continua a vivere la figlia le parti concordano sulla prosecuzione dell'assegnazione alla dott.ssa XX.

Il contributo di mantenimento della figlia da parte del padre deve essere determinato tenendo conto della perdurante significativa sproporzione delle risorse economiche a disposizione di ciascun genitore.

Il prof. YY è direttore della clinica (omissis) dell'(omissis).

Le dichiarazioni dei redditi successive alla separazione evidenziano un netto incremento reddituale.

Per l'anno 2015 emerge un reddito complessivo di euro 445.437,00, che al netto ha consentito un reddito di euro 22.089,00 netti al mese.

Per l'anno 2016 emerge un reddito complessivo pari ad euro 576.078,00 che comporta un reddito netto di euro 28.030,00 al mese.

Nell'anno 2017 il reddito complessivo è stato pari ad euro 647.731,00 con reddito netto mensile pari ad euro 28.904,00 netti al mese.

Nel 2018 il reddito complessivo si è attestato in euro 712.505,00 con reddito netto mensile di euro 33.694,00.

Nell'anno 2019 il reddito complessivo è stato pari ad euro 835.083,00 con un reddito netto mensile di euro 39.686,00 netti al mese.

Inoltre il Prof. YY è titolare di un ingente patrimonio immobiliare.

La dott.ssa XX nell'anno 2018 ha guadagnato 45.904,00 euro da lavoro dipendente oltre 3.500,00 euro da redditi di locazione (380,00 euro al mese da un affitto di un appartamento a (omissis), (Forlì Cesena)).

Nel 2019 ha ricevuto redditi da lavoro dipendente pari ad euro 39.979,00, oltre euro 3.500,00 da redditi di locazione.

In considerazione delle rispettive condizioni economiche delle parti, della necessaria contribuzione dei genitori in proporzione alle proprie disponibilità economiche, dei tempi di permanenza della figlia con la madre, deve ritenersi equa la somma mensile pari ad € 1.000,00, salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat; somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese.

La netta sproporzione dei redditi tra le parti determina la conferma del contributo del padre per le spese straordinarie nella proporzione dell'80%.

Nell'ottica del mantenimento della figlia, deve essere rigettata la domanda del ricorrente di diversa contribuzione alle spese dell'immobile assegnato come casa familiare.

L'immobile di ampia metratura è infatti gravato da significative spese condominiali e fiscali, per cui stante la sproporzione della capacità economica delle parti la riduzione del contributo da parte del padre, posto nella sentenza di separazione, quale voce a completamento del mantenimento della figlia, andrebbe a ripercuotersi negativamente sull'adeguatezza del mantenimento, non rispettando il principio di proporzionalità rispetto alle sostanze e disponibilità paterne.

Sull'assegno divorzile

Venendo all'assegno divorzile chiesto dalla sig.ra XX, si osserva che l'art. 5, 6° comma, della L. n. 898/1970, così come modificato dalla L. n. 74/1987, dispone che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

In base al disposto normativo, oltre che alla consolidata giurisprudenza (Cass. S.U. n. 18287/2018), dunque, per ammettere l'assegno divorzile è necessario considerare le condizioni economiche delle parti, i redditi delle stesse e la durata del matrimonio (cd. criterio assistenziale), il contributo economico e personale dato da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché le aspettative reddituali e professionali che un coniuge ha sacrificato per lo svolgimento armonioso del ménage familiare (cd. criterio compensativo-perequativo).

La prima operazione da effettuare è l'analisi delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Nel caso in esame, gli atti di causa hanno dimostrato in modo evidente ed incontrovertibile la notevolissima superiorità economica del Prof. YY rispetto alla ex moglie.

Accertata la sperequazione dei redditi occorre verificare anche la sussistenza del criterio compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, che, nel caso di specie, risulta essere integrato.

Sul punto, il Collegio aderisce all'orientamento della Cassazione (SSUU 18287/2018) «Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.».

Nel caso in esame, l'Ing. XX ha dimostrato, anche tramite prove testimoniali, di essersi occupata in prima persona della famiglia e della figlia con detrimento progressivo della propria professionalità e potenzialità lavorativa e reddituale.

Non è contestato che i coniugi si conobbero nel settembre 2001.

All'epoca, la resistente lavorava a Roma, in qualità di dirigente, presso la società "De.....", con una retribuzione lorda annua di 115 milioni di vecchie lire, oltre benefits vari (auto aziendale, scheda carburante, assicurazione FASI) (cfr. doc. 2 in atti, contratto De..... C..... 27/09/2000).

Nel dicembre 2001 l'Ing. XX passò, in qualità di general manager (dirigente), presso la società "Di....." sempre di Roma, gruppo "Di..... C.....", con una retribuzione netta mensile di € 4.233,00 oltre benefits (auto aziendale, carburante, assicurazione sanitaria FASI) (cfr. doc. 3 in atti, busta paga come dirigente "Di....." spa del dicembre 2001).

Nel 2002, dopo aver conosciuto il futuro marito, l'Ing. XX si trasferì in Emilia-Romagna per intraprendere la convivenza.

Cercò quindi una nuova occupazione e fu assunta dalla società "T.....", con sede a (omissis), (Forlì Cesena), sempre come dirigente, ottenendo un netto mensile in busta paga di € 4.400,00, oltre qualche benefit (assicurazione sanitaria FASI).

Nel 2003 l'Ing. XX affrontò una gravidanza interrottasi al quarto mese.

Nel luglio 2004 nacque J, dopo una gravidanza a rischio che ha condizionato lavorativamente l'Ing. XX già nel periodo gestazionale.

Nel 2005 l'Ing. XX rientrò al lavoro, ma le necessità di accudimento di J erano tali che ella non riuscì più a garantire la propria permanenza in ufficio con la stessa intensità di prima, potendo recarsi a (omissis), (Forlì Cesena), solo per tre giorni a settimana.

Al fine di conciliare le nuove esigenze familiari con il lavoro l'Ing. XX otteneva dal 2005 per un periodo tre anni dalla "T....." la sottoscrizione di un più gestibile contratto a progetto (cfr. docc. 5-8 in atti, contratti a progetto con "T....." anni 2005-2006-2007).

Tale scelta finalizzata al benessere della figlia fu evidentemente concordata dalla coppia non ancora sposata ma stabilmente convivente.

In seguito a questa scelta lavorativa i redditi della resistente subirono una riduzione, pari ad un netto mensile di € 2.666,00.

Nel 2008 la "T....." propose un'assunzione come quadro, anziché come dirigente, con retribuzione di € 2.765,00 mensili (a fronte dei precedenti € 4.400,00 mensili, oltre benefit, come dirigente, cfr. doc. 9 in atti, busta paga contratto quadro "T....." novembre 2008).

Nel 2009 la figlia J, di cinque anni, manifestò sintomi di un disagio derivante dallo scarso tempo trascorso con la madre, come confermato dal teste M. Z., all'epoca direttore delle risorse umane della società, e che si occupò della contrattualistica di cui al rapporto di lavoro con l'Ing. XX. Il teste ha così riferito: *"La XX che era un dirigente con carriera avanzatissima e che aveva poco più di trent'anni ci chiese di cambiare il contratto da full time a contratto di consulenza a progetto per conciliare il lavoro con la cura della piccola figlia – la retribuzione era inferiore – prima aveva un ruolo più avanzato nel marketing dell'azienda poi si ritrovò a seguire un progetto – ADR al termine del contratto i lavori si sono interrotti poi sono uscito dall'azienda e dopo 13 mesi sono ritornato e ho ritrovato XX con un ruolo da quadro assunta [con un] ruolo inferiore a quello iniziale verso la metà del 2009 diede le dimissioni perché doveva seguire la figlia - la bambina la cercava e lei doveva viaggiare da Bologna a (omissis) - mi disse che la decisione era stata concordata in famiglia".* Il teste ha confermato che all'Ing. XX venne all'epoca prospettata una possibilità di carriera all'interno della "T.....", con avanzamento di ruolo e di reddito, qualora la stessa avesse continuato a lavorare come dirigente a tempo pieno: *"Sì è vero, c'era la possibilità ma non fu coltivata perché si doveva occupare della figlia, me lo disse chiaramente."*

Il teste ha inoltre confermato come la madre si sia sempre occupata in via principale dell'accudimento della figlia, fin dalla nascita, talché la scelta di sacrificare la carriera in funzione di ciò fu scelta conseguente e condivisa con il marito.

Nel 2009, quindi, l'Ing. XX, nell'interesse esclusivo della figlia e della famiglia, si dimise dall'incarico di quadro presso la Technogym, optando per un meno impegnativo contratto a progetto con la cooperativa sociale "A....." dalla quale si faceva assumere nel 2010 come quadro, con una retribuzione di circa € 2.700,00 mensili. La circostanza è stata confermata dalla teste F. M., alle cui dipendenze era l'Ing. XX, che ha così dichiarato: "La dott.ssa XX mi disse che voleva stare vicina alla figlia e mi aveva chiesto un part time io le dissi che potevamo iniziare con una flessibilità di orari essendo un contratto a progetto e che poi alla scadenza l'avrei assunta. In effetti alla scadenza del contratto la assunsi come quadro a tempo pieno garantendo la flessibilità.". A chiarimento su apposita domanda, la teste ha affermato che *"il contratto a progetto fu deciso inizialmente per inserire una nuova figura sviluppo marketing, era un ruolo aggiuntivo, dato che la dott.ssa aveva problemi di orario abbiamo detto vediamo come va, al termine la assunsi perché mi disse che riusciva a gestire il tempo pieno ma poi non fu così per gli impegni con la figlia talvolta la portava anche in ufficio non sapendo dove lasciarla."*

In seguito alla crisi coniugale intervenuta nel 2012 e che ha portato alla separazione di fatto dei coniugi.

Dopo la separazione la madre è stata privata da parte del Prof. YY dell'apporto della baby-sitter, con conseguente ulteriore ripercussione sull'attività lavorativa, segnata da ripetute assenze dal lavoro determinate dalla necessità di occuparsi della figlia, che hanno comportato richiami dal direttore delle risorse umane dell'azienda per la quale lavorava e successiva cessazione nel 2016 del rapporto lavorativo.

La teste F. M. ha affermato: *"Ricordo che si assentava continuamente dal lavoro sia per accompagnare la bambina a scuola che per andarla a prendere, sia quando era malata. Trattandosi di un ruolo di responsabilità che necessitava di un impegno intenso il rapporto di lavoro venne a cessare."*

In merito al fatto che è sempre stata l'Ing. XX ad occuparsi della figlia J in via principale, fin dalla nascita, e che la scelta di ridurre l'impegno lavorativo in favore della gestione della famiglia fu una scelta condivisa fra i coniugi, mentre le difficoltà sorsero per il mancato apporto paterno alla cura della minore, per l'omesso accollo paterno delle spese di baby-sitting e per il fatto che J si lamentasse dell'assenza paterna (ragion per cui la XX non voleva far mancare anche la propria presenza), la teste P. S., vicina di casa, ha confermato le circostanze così riferendo: *"Lo so perché è mia amica da tanti anni; si lamentò con me del fatto che faceva fatica ad avere una baby sitter perché il marito non partecipava alle spese ... sono arrivata nello stabile all'inizio del 2009 ho sempre visto che la madre si occupava in qualsiasi ambito, casalingo ed extra della figlia, in via esclusiva mi chiedevo come potesse conciliare con il lavoro che sapevo impegnativo"*, aggiungendo altresì la teste, a domande rivolte a chiarimento, che *"quando lasciò il lavoro presso la cooperativa "A....." mi disse che non aveva la possibilità di continuare l'attività lavorativa perché non poteva andare a discapito della figlia."*

La teste ha poi confermato la circostanza della scelta condivisa dei coniugi di dedizione della madre alla figlia a discapito del lavoro, del fatto che J si lamentasse dell'assenza paterna e delle poche cure a lei indirizzate dal padre, del costante impegno materno nella cura della famiglia sia prima che dopo la separazione e di avere corrisposto lei stessa un aiuto quando necessario alla madre asserendo: *"...mi è capitato diverse volte nei momenti di estremo bisogno di fare da baby sitter della bambina e la stessa si lamentò che il padre non ci fosse... ADR ...ciò accadde dopo la separazione, non ricordo bene perché c'è stata una continuità nei rapporti..."*, confermando comunque la teste di avere *"...sempre visto lei sia prima che dopo la separazione"*. Di tali circostanze la teste ha avuto conoscenza diretta: *"...nel*

2009 ho iniziato ad essere amica - stavano ancora insieme - lui lo vedevo pochissimo, lo incrociavo ogni tanto in ascensore - davo una mano anche quando stavano insieme.".

Nel 2016 l'Ing. XX riuscì a reperire un nuovo impiego lavorativo, ma a Padova, presso la società cooperativa sociale "C.....", con una retribuzione netta mensile di € 2.400,00 (cfr. doc. 10).

In data 27/12/2018, all'Ing. XX venne comunicata dalla "C....." la cessazione del rapporto di lavoro dalla data del 15/01/2019, attesa la decisione del C.d.A. di sopprimere l'Area Marketing di cui ella era responsabile per affidarla in gestione ad un ente esterno (società di servizi "C.....I.....").

Alla resistente veniva proposta una ricollocazione presso una società collegata ("I..... S....." s.r.l.), ma avente sede lavorativa nella città di Mestre, presso cui la stessa avrebbe avuto un orario lavorativo a tempi pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 del mattino sino alle ore 17.30/18.00 del pomeriggio (cfr. doc. 11). La proposta non poté essere accettata per la impossibilità di conciliare la vita lavorativa con la cura della figlia.

Dopo una breve esperienza lavorativa presso "W..... S..... I.....", nel mese di giugno 2019 la resistente ha trovato lavoro presso il gruppo "I....." di Imola, con una retribuzione mensile di circa € 1.800,00 netti (cfr. doc. 14).

Il percorso lavorativo dell'Ing. XX è stato provato non solo attraverso le prove testimoniali ma anche tramite copiosa documentazione, compreso il profilo storico-professionale risultante dai dati in possesso del Centro per l'Impiego di Bologna (cfr. doc. 15).

Come si evince dalle risultanze processuali l'Ing. XX, ha contribuito al patrimonio comune e personale del coniuge sacrificando la propria promettente carriera, già iniziata con cariche e remunerazioni di alto livello, che è stata interrotta sin dalla gravidanza e ha subito una parabola discendente, sia come tipo di impiego che come reddito, a causa delle esigenze di cura della figlia e della famiglia.

A fronte del sacrificio della resistente il Prof YY ha potuto proseguire la propria carriera senza scossoni o intoppi derivanti dalla famiglia, consolidando la propria posizione apicale di Direttore di Clinica (omissis) all'(omissis) e divenendo Professore ordinario presso il Dipartimento di (omissis) della Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna.

Tenuto conto della durata del matrimonio e della convivenza precedente (cfr. sul valore della convivenza prematrimoniale Cassazione sez. I, sentenza n. 15486 del 20/06/2013) che hanno visto da parte dell'Ing. XX l'impegno nell'arco di 10 anni, a costruire e gestire una famiglia a scapito delle proprie aspirazioni professionali e reddituali, appare equo fissare l'assegno divorzile nella misura di euro 2.000,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.

§

Sulle spese di lite

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

- 1) valutato il preminente interesse della prole, conferma l'assegnazione della casa familiare a XX
- 2) pone a carico di YY l'obbligo di versare a XX la somma di € 1000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, con obbligo per il padre di continuare a pagare (o comunque di rimborsare alla convenuta) il costo delle utenze, luce, gas, acqua, relative alla casa familiare, a pagare (o rimborsare alla convenuta) il costo di tarsi, imu, tasi o imposte equivalenti ed a pagare per intero le spese condominiali relative alla casa familiare, oltre che alle spese di manutenzione dell'immobile, a pagare il premio assicurativo per responsabilità civile della casa familiare;
- 3) pone a carico di YY l'obbligo di versare a XX la somma mensile di € 2.000,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
- 4) Condanna YY a corrispondere a XX le spese del giudizio nella misura di euro 12.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.11.2022.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Antonella Palumbi

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Carmen Giraldi